

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2509/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la produzione stimata e, per la campagna 1989/1990, la produzione effettiva, nonché la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27 bis, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 32 bis del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/90<sup>(4)</sup>, ha precisato gli elementi da stabilire in applicazione del sistema dei quantitativi massimi garantiti; che, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, è opportuno fissare la produzione stimata dei semi di colza e di ravizzone, nonché, per la campagna 1989/1990, la loro produzione effettiva e, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, riduzione da applicare all'importo dell'integrazione che ne deriva, in base ai dati disponibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la produzione stimata di semi di colza e di ravizzone è fissata a:

- 28 000 t per la Spagna,
- 0 t per il Portogallo,
- 5 842 000 t per gli altri Stati membri.

*Articolo 2*

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, la produzione effettiva di semi di colza e di ravizzone è fissata a:

- 14 000 t per la Spagna,
- 0 t per il Portogallo,
- 4 972 000 per gli altri Stati membri.

*Articolo 3*

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la riduzione da applicare all'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone è fissata a:

- -26,25 ECU/100 kg per la Spagna,
- 0 ECU/100 kg per il Portogallo,
- -6,97 ECU/100 kg per gli altri Stati membri.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 55.